CAMERA DEI DEPUTATI N. 1950

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati PISICCHIO e IANNIELLO

Presentata il 27 ottobre 1969

Sistemazione degli amanuensi e dattilografi non di ruolo in servizio negli uffici giudiziari

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge viene a sanare una posizione irregolare, anomala di una classe di oscuri collaboratori degli uffici giudiziari: i dattilografi non di ruolo e gli amanuensi giudiziari.

Essi svolgono, a cottimo, lavoro di copiatura per le cancellerie e segreterie giudiziarie e sono retribuiti in base al lavoro compiuto. Sta di fatto, però, che essi frequentano quotidianamente le cancellerie, osservano l'orario di ufficio, effettuano prestazioni straordinarie: in una parola svolgono le stesse mansioni dei dattilografi di ruolo.

E pur tuttavia non usufruiscono né di assistenza medica, né delle disposizioni dettate in materia di previdenza, invalidità, vecchiaia, disoccupazione, eccetera.

S'impone la loro sistemazione in ruoli che si adattino alle loro capacità, quello dei dattilografi giudiziari o quantomeno degli uscieri giudiziari, per coloro che non supereranno l'esame predisposto e di cui all'art. 1 della presente proposta.

S'impone la loro sistemazione anche perché la facoltà concessa alle cancellerie di avvalersi dell'opera dei suddetti dattilografi e amanuensi cesserà il 31 dicembre 1970 (legge 2 aprile 1969, n. 151) ed il personale in questione, dopo anni e anni di lavoro prestato in condizioni certo non normali, sarà licenziato e, in un'età inoltrata, dovrà cercare un'altra occupazione, cosa, ovviamente, non facile, anche per chi è giovane e nel pieno vigore degli anni.

Il numero dei dattilografi non di ruolo e degli amanuensi è di appena 385 unità. Si aggiunge, infine, che non vi sarà aggravio per il bilancio dello Stato, perché dalla legge delega è prevista la riduzione dei ruoli direttivi, nell'aliquota del 32 per cento dei posti attualmente ricoperti e la ristrutturazione delle carriere secondo nuove concezioni e organici.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il personale di dattilografia non di ruolo e gli amanuensi giudiziari comunque in servizio negli uffici giudiziari alla data di entrata in vigore della presente legge è ammesso,

a domanda, al concorso per dattilografo giudiziario in prova.

Non si applica, per gli amanuensi e dattilografi di cui sopra, il limite massimo di età previsto dall'articolo 2, n. 2, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

ART. 2.

La pianta organica del personale della carriera esecutiva è aumentata di tanti posti per quanti risulteranno idonei al concorso di cui al precedente art. 1.

L'amministrazione della giustizia bandisce successivamente, concorso per usciere giudiziario, riservato ai dattilografi ed amanuensi che non superino le prove di esame previste per la nomina a dattilografo giudiziario in prova.

Il concorso sarà per titoli e per esami. Il servizio non di ruolo prestato nelle cancellerie sarà calcolato in ragione di un quarto di punto per ogni anno. L'esame consisterà di un'unica prova orale di cultura generale.

ART. 3.

È vietata, dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'assunzione di dattilografi non di ruolo o di amanuensi, in base all'articolo 99 del regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745.

I dattilografi non di ruolo e gli amanuensi di cui all'articolo 1 della presente legge sono trattenuti in servizio fino alla sistemazione nel ruolo dei dattilografi o degli uscieri giudiziari e, comunque, per un periodo non superiore ad anni cinque.

ART. 4.

Alla spesa, occorrente per l'attuazione della presente legge, si provvede mediante imputazione sul relativo capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia.